



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI
N. 445 DI DATA 1 Settembre 2016**

O G G E T T O:

Ditta Benaco Servizi S.r.l. – insediamento di Dro (TN), fraz. Ceniga, loc. Matoni.

Modifica dell'autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI

vista la propria determinazione n. 277 di data 11 dicembre 2014 con la quale la ditta Benaco Servizi S.r.l. (in seguito Ditta), con all'epoca sede legale in Lonato del Garda (BS), via Tarello, 22, è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 84 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (in seguito T.U.L.P.) e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ad effettuare le attività di sola messa in riserva (operazione di recupero R13), messa in riserva con eventuale selezione manuale, cernita manuale, disassemblaggio manuale, accorpamento, travaso, triturazione, compattazione e raggruppamento (operazioni di recupero R13 e R12) e messa in riserva con eventuali operazioni di recupero per la produzione di materia prima (operazioni di recupero R13 e R3) di rifiuti speciali non pericolosi per un quantitativo massimo pari a 11.490 tonnellate/anno, presso la propria sede operativa sita in Dro (TN), fraz. Ceniga, loc. Matoni, sulla p.ed. 1081 C.C. Dro;

vista la domanda presentata dalla Ditta in data 5 luglio 2016, ns. prot. n. 358235, così come integrata in data 2 agosto 2016, ns. prot. n. 408540, tesa a conseguire la modifica della suddetta determinazione, ed in particolare finalizzata a chiedere quanto segue:

- riorganizzazione della zona di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti dovuta all'acquisto di un nuovo macchinario per la triturazione dei rifiuti cartacci più performante rispetto a quello finora utilizzato; in particolare, come evidenziato nella relazione tecnica, *"la macro area di stoccaggio viene ridotta verso l'ufficio e lo spazio tolto viene posto tra la zona di triturazione e la zona di movimentazione. L'area di stoccaggio rifiuti passa da una superficie di 78 m² a 68 m². L'area di lavorazione da una superficie di 53 m² a 73 m²"*;
- variazione della sede legale della Ditta, che è stata spostata da Lonato del Garda (BS), via Tarello, 22, a Tignale (BS), via Trento, 9;

considerato che le aree del centro di recupero in questione che subiscono la riorganizzazione oggetto del presente provvedimento risultano avere una superficie pari a 141 m² (73 m² la nuova area di lavorazione e 68 m² la nuova area di stoccaggio), a fronte di una superficie complessiva precedentemente dichiarata pari a 131 m² (53 m² la vecchia area di lavorazione e 78 m² la vecchia area di stoccaggio);

preso atto della seguente dichiarazione della Ditta riportata nelle integrazioni di data 2 agosto 2016: *"Come si evince dalle planimetrie dello stato di progetto, vi è stato in passato (stato attuale) un errore nel conteggio delle aree di stoccaggio rifiuti e lavorazione, oggetto della modifica autorizzatoria. L'errore è solo nella quantificazione in metri quadri delle aree ora corrette nello stato di progetto e non nella loro dimensione e spazi utilizzati nell'impianto che rimane invariata."*;

visto l'articolo 67-bis, commi 1, 8 e 8-bis, del T.U.L.P, il quale stabilisce, tra l'altro, che alle attività di recupero dei rifiuti indicate alla lettera R13 dell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 non si applica la disciplina sulla localizzazione mediante i piani di cui all'articolo 65 e i procedimenti di cui allo stesso articolo 67-bis dello stesso T.U.L.P.;

rilevato che il Piano Regolatore del Comune di Dro (TN) classifica l'area dove insiste l'insediamento in oggetto come *"Area produttiva"* di livello locale esistente;

ritenuto che, per le attività svolte dalla Ditta e i quantitativi trattati, sulla base:

- del capitolo 3.5, lettera f, del primo aggiornamento del Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 4526 di data 9 maggio 1997, il quale stabilisce che *"le attività di trattamento di rifiuti non pericolosi ai fini del recupero e/o*

riutilizzo degli stessi, diversi dall'incenerimento, con potenzialità inferiore a 35.000 t/anno" possono essere esercitate in siti non previsti dal Piano stesso "in quanto per loro natura siano compatibili con le destinazioni urbanistiche delle zone interessate (...)";

- dell'articolo 67-bis del T.U.L.P., e in particolare dai commi 5 e 6: "gli impianti e le attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti speciali, anche pericolosi, sono realizzati e installati in conformità alle destinazioni urbanistiche stabilite dagli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale, o dagli altri piani settoriali equivalenti, che regolano la localizzazione di impianti o attività di produzione e di trasformazione di beni e di servizi o di lavorazioni accessorie all'attività agricola (...) gli impianti e le attività di gestione dei rifiuti ivi previsti si considerano a tutti gli effetti impianti o attività di produzione e di trasformazione di beni e servizi e, ove ne ricorrano le condizioni, lavorazioni accessorie all'attività agricola. Conseguentemente tali impianti e attività si considerano conformi alle previsioni urbanistiche, anche se lo strumento urbanistico non prevede espressamente o esclude la gestione dei rifiuti",

non sia necessaria la localizzazione dell'impianto in parola all'interno del Piano stesso, poiché le attività esercitate sono compatibili con la destinazione urbanistica della zona interessata all'installazione dell'impianto;

vista la legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, recante "Disciplina provinciale della valutazione dell'impatto ambientale. Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio e della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9";

visto il regolamento di esecuzione della sopra citata L.P. 17 settembre 2013, n. 19, emanato con d.P.P. del 20 luglio 2015, n. 9-23/Leg., che rende applicative le disposizioni stabilite dal capo I e dal capo III della stessa L.P. a far data dal 12 agosto 2015;

visto l'articolo 3 della sopra citata L.P. 19/2012, il quale stabilisce le soglie per valutare l'assoggettamento di progetti di impianti, opere o interventi ai procedimenti di verifica di assoggettabilità ("screening") e di valutazione dell'impatto ambientale;

visto che l'Allegato IV alla parte seconda al D.Lgs. 152/2006, richiamato al sopra citato articolo 3 della L.P. 19/2013, stabilisce al punto 7, lettera zb), che sono da assoggettare a procedura di verifica gli "impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

considerato che la potenzialità giornaliera di recupero in relazione all'operazione R3 è inferiore alle 10 tonnellate;

ritenuto pertanto che le attività di recupero di rifiuti proposte dalla Ditta non siano da assoggettare alle procedure in materia di valutazione ambientale, anche in considerazione del fatto che la modifica richiesta con la domanda di data 5 luglio 2016 riguarda esclusivamente aspetti gestionali e non logistico/organizzativi;

vista la planimetria denominata "Schema planimetrico" (in seguito planimetria) allegata alla domanda di data 5 luglio 2016, ns. prot. n. 358235, ed allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

vista la relazione tecnica allegata alla domanda di data 5 luglio 2016, ns. prot. n. 358235, e successive integrazioni;

atteso che, ai fini di una corretta identificazione delle attività di recupero svolte dalla Ditta, è necessario distinguere l'operazione di *selezione* da quella di *cernita*, **ancorché nella realtà esse possono essere eseguite contestualmente all'interno della medesima attività di gestione dei rifiuti;**

atteso che il termine *selezione* individua l'operazione volta a migliorare e raffinare la qualità del rifiuto gestito per le finalità alle quali esso è destinato (recupero, nel caso delle attività oggetto della presente determinazione), togliendo dalla massa iniziale le frazioni indesiderate, le quali devono costituire una quota quantitativamente residuale rispetto alla massa complessiva del rifiuto, che pertanto mantiene la stessa codifica e la stessa classificazione di origine;

considerato che le attività di *selezione* che si effettuano sui rifiuti al fine di asportare corpi/sostanze estranee (ad esempio una bottiglia di plastica o un pezzo di legno dal cumulo dei rifiuti cartacei) sono ricomprese nell'operazione di recupero R13, in quanto tali operazioni non vanno a modificare la natura del rifiuto di partenza;

ritenuto altresì che i rifiuti generati dall'attività di *selezione* come sopra definita, effettuata dalla Ditta solo manualmente, nonché gli eventuali rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero R3 autorizzate con il presente provvedimento, devono essere codificati mediante i codici CER 19.12.xx, fatta eccezione per quei rifiuti che possono essere chiaramente identificati con specifico codice CER all'interno del catalogo europeo dei rifiuti tra quelli appartenenti alle categorie speciali la cui gestione è regolamentata ai titoli II (imballaggi) e III (altre categorie speciali) della parte quarta del D.Lgs. 152/2006;

atteso che con il termine *cernita* debba intendersi invece l'operazione (operazione di recupero R12) volta a suddividere una massa di rifiuti indistinta in diverse frazioni merceologiche, aventi codice CER e classificazione diversi a seconda della loro natura;

ritenuto opportuno distinguere l'attività di *cernita manuale* dall'attività di *cernita meccanica* come segue:

- le frazioni generate dalla *cernita manuale* e dal *disassemblaggio manuale* devono essere, di norma, codificate con il codice CER appartenente alla medesima categoria del rifiuto di partenza (per esempio dal 15.01.06 decadono rifiuti identificati con il CER 15.01.xx, e così anche per i CER 16.xx.xx, 17.xx.xx e 20.xx.xx); qualora tale codice non sia disponibile, si deve scegliere tra i codici CER 19.12.xx;
- le frazioni generate dalla *cernita meccanica*, in coerenza con il dettato normativo, devono essere codificate con il codice CER 19.12.xx, ad eccezione delle seguenti categorie di rifiuti in quanto godono di regimi giuridici speciali: imballaggi (devono essere individuati con i codici CER 15.01.xx, in quanto gestiti dalla filiera CONAI); batterie, pile, accumulatori (devono essere individuati con i codici CER 16.06.xx, in quanto gestiti dalla filiera COBAT); componenti elettrici ed elettronici quali ad esempio schede elettroniche, cavi elettrici, ... (devono essere individuati dai CER 16.02.xx in quanto gestiti dalla filiera RAEE);

considerato peraltro che, in relazione all'attività di *cernita*, la Ditta effettua esclusivamente attività di *cernita manuale*;

ritenuto opportuno diversificare la definizione di deposito promiscuo di rifiuti con medesimo codice CER da quello con diversi codici CER;

atteso che in generale con il termine *accorpamento* si intende il deposito promiscuo in un unico contenitore di rifiuti provenienti da produttori diversi ma aventi caratteristiche merceologiche analoghe e stesso codice CER, e che tale procedura è normalmente identificata con l'operazione di stoccaggio (nel caso specifico messa in riserva – R13);

considerato tuttavia che l'attività di *accorpamento* (o *travaso* nel caso in cui i rifiuti siano allo stato liquido) che prevede anche operazioni di disimballaggio, svuotamento di confezioni originarie predisposte dal produttore e formazione di nuove composizioni di carico, può essere più correttamente identificata con l'attività di recupero R12, pur non comportando modifiche del codice CER, dal momento che tale attività prevede la manipolazione dei rifiuti e può generare altre tipologie di rifiuti (ad esempio gli imballaggi rimossi);

atteso che con il termine *raggruppamento* si intende invece il deposito promiscuo in un unico contenitore di rifiuti aventi caratteristiche merceologiche analoghe ma codici CER diversi e che tale attività deve essere individuata con l'operazione di recupero R12;

ritenuto doveroso specificare che le operazioni di *raggruppamento*, come definite nel presente provvedimento, non possono generare un rifiuto identificato da un unico codice CER, dal momento che i rifiuti in esso contenuti sono ancora tutti distinguibili tra loro e che non è stato effettuato sui rifiuti stessi alcun trattamento chimico, fisico o meccanico tale da giustificare la produzione di un nuovo rifiuto individuato dal codice CER 19.12.xx;

ritenuto per quanto sopra esposto di dover prescrivere che il carico costituito da rifiuti appartenenti ad una stessa tipologia, ma individuati da diversi codici CER, **debba essere accompagnato da tanti FIR/schede SISTRI quanti sono i codici CER che costituiscono il carico stesso in uscita dall'impianto in parola;**

ritenuto inoltre doveroso prescrivere che l'attività di rimozione degli imballaggi, effettuata sia nell'ambito dell'attività di *accorpamento* (o *travaso*) sia nell'ambito dell'attività di *raggruppamento*, non deve comportare il danneggiamento dei rifiuti in essi contenuti e l'inquinamento delle matrici ambientali (ad esempio dispersione sul suolo, emissioni di vapori, ...);

ritenuto che l'attività di recupero svolta con i rifiuti contraddistinti dal codice CER 20.01.01, consistente nella *triturazione* e nell'eventuale *compattazione* degli stessi finalizzata ad ottenere rifiuti costituiti da carta e cartone in pezzature molto piccole, è correttamente identificabile con l'attività di recupero R12;

considerato inoltre che tali operazioni sono riconducibili ad una mera riduzione volumetrica del rifiuto stesso, il quale, mantenendo inalterate le proprie caratteristiche, conserva il codice CER di partenza (20.01.01) anche a valle di dette operazioni di recupero;

ritenuto altresì doveroso stabilire che i rifiuti ottenuti a valle delle operazioni di *triturazione* e *compattazione* effettuate con i rifiuti plastici (codici CER 02.01.04, 09.01.07, 12.01.05, 15.01.02, 16.01.19, 16.02.16, 17.02.03, 19.12.04 e 20.01.39) siano codificati con il codice CER 19.12.04, in quanto i rifiuti così ottenuti non sono più distinguibili tra loro;

atteso che tutte le operazioni di *selezione manuale*, *cernita manuale*, *disassemblaggio manuale*, *accorpamento*, *travaso*, *raggruppamento*, *triturazione* e *compattazione* effettuate dalla Ditta nell'ambito delle attività di recupero R13 e R12 (di seguito indicate con il termine generico *pretrattamento*) devono sempre consentire la tracciabilità dei rifiuti così generati;

considerato che in generale i rifiuti generati dalle attività di *selezione manuale, cernita manuale, disassemblaggio manuale, accorpamento* (solo nell'ambito dell'attività di recupero R12), *travaso, raggruppamento, triturazione e compattazione* sopra descritte, nonché gli eventuali rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero R3 autorizzate con il presente provvedimento devono essere:

- gestiti in applicazione della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti e sono da intendersi prodotti dalla Ditta; in particolare il deposito temporaneo deve essere gestito nei limiti di cui all'art. 183, comma 1, lettera hb), del D.Lgs. 152/2006 ovvero, nel caso non venissero rispettate le condizioni di detto articolo, deve essere ottenuta specifica autorizzazione comunale;
- avviati in impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006, in via prioritaria a recupero e in via residuale a smaltimento, secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006;

considerato che, fintanto che l'impianto in oggetto non sarà iscritto presso il Centro di Coordinamento RAEE, la Ditta non potrà ricevere rifiuti da apparecchi elettrici ed elettronici provenienti da un centro già iscritto presso il CdC RAEE stesso, in quanto, una volta entrati in questa filiera, il Sistema Collettivo ha l'obbligo di continuare a gestire tali rifiuti presso impianti già iscritti;

vista la deliberazione n. 29 di data 3 marzo 1993 della Commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti istituita presso il Servizio Protezione Ambiente e recante "*disposizioni in materia di garanzie finanziarie per l'esercizio di operazioni di smaltimento dei rifiuti*" in applicazione dell'art. 88 del T.U.L.P., la quale stabilisce, tra l'altro, che per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva con eventuale selezione, cernita e recupero di materia (operazioni di recupero R13, R12 e R3), deve essere versata una garanzia finanziaria pari a € 25.822,84 e per lo stoccaggio conto terzi (operazione di recupero R13) deve essere versata una garanzia finanziaria pari a € 25.822,84, per un ammontare complessivo pari a € 51.645,68;

vista la polizza fideiussoria n. 1952560 di data 21 dicembre 2011 (ns. prot. n. 753181, di data 22 dicembre 2011), aggiornata con appendice di data 12 settembre 2012 (ns. prot. n. 527075, di data 19 settembre 2012), di data 1 dicembre 2014 (ns. prot. n. 643760, di data 3 dicembre 2014) e di data 14 luglio 2016 (ns. prot. n. 408540 di data 2 agosto 2016), emessa dalla Coface Assicurazioni S.p.A., agenzia A3 Agenti Assicurativi Associati S.r.l., con sede in Brescia, via Aldo Moro, 13, a favore della Provincia Autonoma di Trento fino alla concorrenza di € 51.645,68 a copertura dell'autorizzazione richiesta dalla Ditta per l'esercizio delle attività di recupero di rifiuti, come stabilito dall'art. 88 del T.U.L.P.;

ritenuto l'atto di fideiussione sopra citato conforme alle prescrizioni di forma e contenuto imposte con la deliberazione della Giunta provinciale n. 12723 di data 20 novembre 1998 in materia di gestione dei depositi cauzionali costituiti a favore della Provincia, nonché alle modifiche apportate alla stessa con deliberazioni della Giunta provinciale n. 686 del 31 marzo 2000, n. 2446 del 28 settembre 2001, n. 3561 del 28 dicembre 2001 e n. 2196 del 17 ottobre 2013;

viste le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il possesso dei requisiti soggettivi previsti per la gestione dei rifiuti dall'art. 86 del T.U.L.P.;

esaminati gli atti istruttori nonché la documentazione già agli atti del Servizio Autorizzazioni e Valutazioni ambientali;

considerato pertanto di poter procedere alla modifica dell'autorizzazione così come richiesto dalla Ditta nella domanda di data 23 ottobre 2014, ns. prot. n. 562407, e successive integrazioni, subordinatamente, tra l'altro, al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- le operazioni di *pretrattamento* devono rispettare le disposizioni riportate in premessa al presente provvedimento;
- la classificazione dei rifiuti deve essere effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE e nell'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;

visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*";

visto il D.M. 5 febbraio 1998;

visto il D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151, recante "*Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti*" per quanto non espressamente abrogato dall'art. 42 del D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49;

visto il D.M. 25 settembre 2007, n. 185, recante "*Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del Comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151*";

visto il D.M. 8 marzo 2010, n. 65, "*Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature*";

visto il D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, recante "*Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)*";

vista la parte III del T.U.L.P., approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg., ed in particolare gli articoli 65, 66, 67bis, 84, 86 e 88, nonché il comma 2 dell'art. 102 bis;

visto il D.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali anche assimilabili agli urbani e per il dimensionamento dei bacini di contenimento previsti per il deposito di rifiuti liquidi;

visto il Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 5404 di data 30 aprile 1993, nonché i successivi aggiornamenti;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 606 di data 17 aprile 2014 con la quale sono state approvate, con decorrenza dal 1° maggio 2014, le modifiche organizzative concernenti le strutture di secondo e terzo livello della Direzione generale della Provincia, dei Dipartimenti e delle Agenzie, prendendo atto altresì delle declaratorie delle suddette strutture;

considerato che in conseguenza della suddetta deliberazione la competenza per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti spetta al Servizio Autorizzazioni e Valutazioni ambientali;

determina

- 1) di modificare la propria determinazione n. 277 di data 11 dicembre 2014, come di seguito specificato:

la ditta Benaco Servizi S.r.l., con sede in Tignale (BS), via Trento, 9, di cui legale rappresentante è la sig.ra Benatti Marlina, nata a Riva del Garda (TN) il 6 luglio 1944 e residente in Riva del Garda (TN), via Gonzaga, 8, è autorizzata ad esercitare presso il capannone industriale sito in Dro (TN), fraz. Ceniga, loc. Matoni, sulla p.ed. 1081 C.C. Dro, le attività di sola messa in riserva (operazione di recupero R13), messa in riserva con eventuale *selezione manuale, cernita manuale, disassemblaggio manuale, accorpamento, travaso, triturazione, compattazione e raggruppamento* (operazioni di recupero R13 e R12) e messa in riserva con eventuali operazioni di recupero per la produzione di materia prima (operazioni di recupero R13 e R3) dei rifiuti speciali non pericolosi indicati nelle tabelle che seguono, per i quantitativi massimi e le finalità ivi specificati (quantitativo complessivo massimo pari a **11.490 tonnellate/anno**):

Zone di stoccaggio specifiche per tipologie di rifiuti; zona di "conferimento, selezione e cernita":

Codice CER rifiuto non pericoloso	Provenienza e caratteristiche dei rifiuti	Quantità massima recuperata [t/anno]	Operazioni di recupero esercitate
15.01.06	<p><u>Provenienza:</u> CRM e/o CRZ, industria cartotecnica; attività industriali, commerciali e di servizio.</p> <p><u>Caratteristiche del rifiuto:</u> sfridi o scarti di imballaggi in materiali misti.</p>	750	<p><i>Cernita manuale</i> ed eventuale <i>selezione manuale (operazione di recupero R12)</i> da effettuarsi nella zona denominata in planimetria "conferimento, selezione e cernita", per generare rifiuti con caratteristiche fisiche omogenee (ad esempio imballaggi in carta e cartone - codice CER 15.01.01; imballaggi in plastica - codice CER 15.01.02; imballaggi in legno - codice CER 15.01.03; imballaggi metallici codice CER 15.01.04; imballaggi in vetro - codice CER 15.01.07; i rifiuti di natura diversa dagli imballaggi eventualmente presenti devono in ogni caso essere identificati con il codice CER 19.12.xx), finalizzata al conferimento ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.lgs. 152/2006.</p>
15.01.05	<p><u>Provenienza:</u> CRM e/o CRZ, industria cartotecnica; attività industriali, commerciali e di servizio.</p> <p><u>Caratteristiche del rifiuto:</u> sfridi o scarti di imballaggi in materiale composito.</p>	200	<p>Messa in riserva di rifiuti ed eventuale <i>selezione manuale e/o accorpamento senza disimballaggio</i> da effettuarsi nella zona di stoccaggio (operazione di recupero R13), per un quantitativo massimo istantaneo pari a 10 m³, secondo la dislocazione logistica riportata in planimetria, eventuale <i>accorpamento con disimballaggio (operazione di recupero R12)</i>, il tutto finalizzato al conferimento ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti secondo le</p>

Codice CER rifiuto non pericoloso	Provenienza e caratteristiche dei rifiuti	Quantità massima recuperata [t/anno]	Operazioni di recupero esercitate
			procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006.
15.01.04 16.01.17 17.04.02 17.04.05 17.04.07 19.12.02 19.12.03 20.01.40 17.04.01 17.04.11	<p><u>Provenienza:</u> attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizio; lavorazione di ferro, ghisa, acciaio e metalli non ferrosi; raccolta differenziata, CRM e/o CRZ; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione.</p> <p><u>Caratteristiche del rifiuto:</u> rifiuti di metalli ferrosi, di acciaio, di ghisa e non ferrosi o loro leghe, anche costituiti da rottami e cascami.</p>	350 di cui 50 massimo per CER 17.04.01 e 50 massimo per CER 17.04.11	Messa in riserva di rifiuti ed eventuale <i>selezione manuale e/o accorpamento senza disimballaggio</i> da effettuarsi nella zona di stoccaggio (operazione di recupero R13), per un quantitativo massimo istantaneo pari a 15 m ³ , secondo la dislocazione logistica riportata in planimetria, eventuale <i>accorpamento con disimballaggio e/o raggruppamento</i> (operazioni di recupero R12), il tutto finalizzato al conferimento ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006.
03.03.08 15.01.01 19.12.01 20.01.01	<p><u>Provenienza:</u> attività produttive, raccolta differenziata da RU, CRM e/o CRZ e altre forme di raccolta in appositi contenitori su superfici private, attività di servizio ed attività di selezione e cernita di rifiuti, attività di produzione e lavorazione di carta e cartone; attività di <i>cernita manuale e disassemblaggio manuale</i> in loco sui rifiuti codice CER 15.01.06, codice CER 19.12.12, codice CER 17.09.04, codice CER 20.03.01 e codice CER 20.03.07</p> <p><u>Caratteristiche del rifiuto:</u> rifiuti costituiti da cartaccia derivante da raccolta differenziata, rifiuti di carte e cartoni non rispondenti alle specifiche delle norme UNI-EN 643.</p>	4.500 di cui 1.500 massimo sottoposte a R3	<p>Messa in riserva di rifiuti ed eventuale <i>selezione manuale e/o accorpamento senza disimballaggio</i> da effettuarsi nella zona di stoccaggio (operazione di recupero R13), per un quantitativo massimo istantaneo pari a 30 m³, secondo la dislocazione logistica riportata in planimetria, eventuale <i>accorpamento con disimballaggio e/o raggruppamento</i> (operazioni di recupero R12), il tutto finalizzato al conferimento ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006 o ai trattamenti di seguito specificati.</p> <p><i>Triturazione ed eventuale compattazione</i> dei rifiuti contraddistinti dal codice CER 20.01.01, per un quantitativo massimo pari a 4.500 t/anno (operazione di recupero R12), finalizzata ad ottenere rifiuti costituiti da carta e cartone in pezzature molto piccole sempre contraddistinti dal codice CER 20.01.01, da conferire ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006.</p> <p>Produzione di materia prima per l'industria cartaria, per un quantitativo massimo pari a 1.500 t/anno (operazione di recupero R3), mediante selezione, eliminazione delle impurezze e di materiali contaminati e compattamento, in conformità alle specifiche delle norme UNI-EN 643 ed alle seguenti ulteriori specifiche:</p>

Codice CER rifiuto non pericoloso	Provenienza e caratteristiche dei rifiuti	Quantità massima recuperata [t/anno]	Operazioni di recupero esercitate
			<p>a) impurezze quali metalli, sabbie e materiali da costruzione, materiali sintetici, carta e cartoni collati, vetro, carte prodotte con fibre sintetiche, tessuti, legno, pergamena vegetale e pergamino nonché altri materiali estranei: massimo 1% come somma totale;</p> <p>b) carta carbone, carta e cartoni cerati e paraffinati, carte bituminose: assenti;</p> <p>c) formaldeide: non superiore allo 0,1% in peso;</p> <p>d) fenolo: non superiore allo 0,1% in peso;</p> <p>e) PCB + PCF < 25 ppm.</p> <p><u>I rifiuti individuati dai codici CER 19.12.01 e 20.01.01 possono essere stoccati anche nella macro zona di stoccaggio per esigenze organizzative (vicinanza alla zona adiacente di triturazione).</u></p>
02.01.04 09.01.07 12.01.05 15.01.02 16.01.19 16.02.16 17.02.03 19.12.04 20.01.39	<p><u>Provenienza:</u> raccolta differenziata, CRM e/o CRZ, selezione da RSU o RAU; attività industriali, artigianali, commerciali e agricole; attività di costruzione e demolizione; attività di <i>cernita manuale</i> in loco sui rifiuti codice CER 15.01.06, codice CER 19.12.12, codice CER 17.09.04, codice CER 20.03.01 e codice CER 20.03.07.</p> <p><u>Caratteristiche del rifiuto:</u> materiali plastici, compresi teli e sacchetti, tubetti per rocche di filati, di varia composizione e forma con eventuale presenza di rifiuti di altra natura; cd e dvd.</p>	350	<p>Messa in riserva di rifiuti ed eventuale <i>selezione manuale</i> e/o <i>accorpamento senza disimballaggio</i> da effettuarsi nella zona di stoccaggio (operazione di recupero R13), per un quantitativo massimo istantaneo pari a 30 m³ (oltre a 5 m³ riservati per i rifiuti codice CER 16.02.16), secondo la dislocazione logistica riportata in planimetria, eventuale <i>accorpamento con disimballaggio e/o raggruppamento</i>, eventuale <i>triturazione e compattazione</i> in funzione della qualità del rifiuto volta a produrre rifiuti contraddistinti dal codice CER 19.12.04 (operazioni di recupero R12), il tutto finalizzato al conferimento ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006.</p>

Codice CER rifiuto non pericoloso	Provenienza e caratteristiche dei rifiuti	Quantità massima recuperata [t/anno]	Operazioni di recupero esercitate
16.02.14 16.02.16	<p><u>Provenienza:</u> raccolta differenziata, CRM e/o CRZ; attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio.</p> <p><u>Caratteristiche del rifiuto:</u> apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari destinati a dismissione, con esclusione dei trasformatori contenenti oli contaminati da PCB e PCT.</p>	150	Messa in riserva di rifiuti ed eventuale <i>selezione manuale e/o accorpamento senza disimballaggio</i> da effettuarsi nella zona di stoccaggio (operazione di recupero R13), per un quantitativo massimo istantaneo pari a 10 m ³ , secondo la dislocazione logistica riportata in planimetria, eventuale <i>accorpamento con disimballaggio e/o raggruppamento</i> (operazione di recupero R12), il tutto finalizzato al conferimento ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006.
08.03.18	<p><u>Provenienza:</u> raccolta differenziata, CRM e/o CRZ; attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio;</p> <p><u>Caratteristiche del rifiuto:</u> contenitori in materiale plastico e/o metallico con tracce di toner o di inchiostro o di nastro inchiostro.</p>	40	Messa in riserva di rifiuti ed eventuale <i>selezione manuale e/o accorpamento senza disimballaggio</i> da effettuarsi nella zona di stoccaggio (operazione di recupero R13), per un quantitativo massimo istantaneo pari a 10 m ³ , secondo la dislocazione logistica riportata in planimetria, eventuale <i>accorpamento con disimballaggio e/o raggruppamento</i> (quest'ultimo solo per i rifiuti contraddistinti dai codici CER 09.01.08 e 09.01.07) (operazione di recupero R12), il tutto finalizzato al conferimento ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006.
09.01.08 09.01.07	<p><u>Provenienza:</u> CRM e/o CRZ, enti pubblici, aziende ospedaliere pubbliche o private, imprese o attività industriali, commerciali, artigianali, di servizio, associazioni o altre persone giuridiche.</p> <p><u>Caratteristiche del rifiuto:</u> carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento (CER 09.01.08); carte, pellicole e film costituiti da poliestere e/o triacetato con Ag \geq 5 % (CER 09.01.07).</p>	100	Messa in riserva di rifiuti ed eventuale <i>selezione manuale e/o accorpamento senza disimballaggio</i> da effettuarsi nella zona di stoccaggio (operazione di recupero R13), per un quantitativo massimo istantaneo pari a 10 m ³ , secondo la dislocazione logistica riportata in planimetria, eventuale <i>accorpamento con disimballaggio e/o raggruppamento</i> (quest'ultimo solo per i rifiuti contraddistinti dai codici CER 09.01.08 e 09.01.07) (operazione di recupero R12), il tutto finalizzato al conferimento ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006.
17.09.04	<p><u>Provenienza:</u> attività di demolizione, frantumazione e costruzione; CRM e/o CRZ; manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento.</p> <p><u>Caratteristiche del rifiuto:</u> materiale inerte, laterizio e ceramica cotta anche con presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti</p>	850	<i>Cernita manuale</i> ed eventuale <i>selezione manuale</i> (operazione di recupero R12) da effettuarsi nella zona denominata in planimetria " <i>conferimento, selezione e cernita</i> ", per generare rifiuti con caratteristiche fisiche omogenee (ad esempio cemento codice CER 17.01.01, ferro - codice CER 17.04.05, plastica - codice CER 17.02.03, vetro - codice CER 17.02.02, legno - codice CER 17.02.01, altri rifiuti - codice CER 19.12.12; i rifiuti da imballaggio eventualmente presenti

Codice CER rifiuto non pericoloso	Provenienza e caratteristiche dei rifiuti	Quantità massima recuperata [t/anno]	Operazioni di recupero esercitate
	escluso amianto.		devono in ogni caso essere identificati con il codice CER 15.01.xx), il tutto finalizzato al conferimento ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006.
19.12.12	<p><u>Provenienza:</u> CRZ, rifiuti prodotti da terzi derivanti dal trattamento meccanico dei rifiuti.</p> <p><u>Caratteristiche del rifiuto:</u> materiale misto anche con presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto.</p>	150	<i>Cernita manuale</i> ed eventuale <i>selezione manuale (operazione di recupero R12)</i> da effettuarsi nella zona denominata in planimetria " <i>conferimento, selezione e cernita</i> ", per generare rifiuti con caratteristiche fisiche omogenee (ad esempio carta e cartone – codice CER 19.12.01, metalli ferrosi – codice CER 19.12.02, metalli non ferrosi – codice CER 19.12.03, plastica e gomma – codice CER 19.12.04, vetro – codice CER 19.12.05, legno - codice CER 19.12.07, altri rifiuti – codice CER 19.12.12; i rifiuti da imballaggio eventualmente presenti devono in ogni caso essere identificati con il codice CER 15.01.xx), il tutto finalizzato al conferimento ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006.
20.01.25	<p><u>Provenienza:</u> raccolta differenziata, CRM e/o CRZ, imprese o attività industriali, commerciali, artigianali e di servizio, attività turistico ricettive.</p> <p><u>Caratteristiche del rifiuto:</u> oli e grassi commestibili contenenti particolato di sostanze di natura animale e vegetale.</p>	300	Messa in riserva di rifiuti ed eventuale <i>selezione manuale</i> da effettuarsi nella zona di stoccaggio (<i>operazione di recupero R13</i>), per un quantitativo massimo istantaneo pari a 10 m ³ , secondo la dislocazione logistica riportata in planimetria, eventuale <i>travasato (operazione di recupero R12)</i> , il tutto finalizzato al conferimento ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006.
18.01.09 18.02.08 20.01.32	<p><u>Provenienza:</u> raccolta differenziata, CRM e/o CRZ, imprese o attività industriali, commerciali, artigianali e di servizio, Aziende ospedaliere pubbliche o private, enti pubblici, pubblico-privati.</p> <p><u>Caratteristiche del rifiuto:</u> medicinali non citotossici e non citostatici.</p>	400	Messa in riserva di rifiuti ed eventuale <i>selezione manuale e/o accorpamento senza disimballaggio</i> da effettuarsi nella zona di stoccaggio (<i>operazione di recupero R13</i>), per un quantitativo massimo istantaneo pari a 10 m ³ , secondo la dislocazione logistica riportata in planimetria, eventuale <i>accorpamento con disimballaggio e/o raggruppamento (operazione di recupero R12)</i> , il tutto finalizzato al conferimento ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006.

Zona di stoccaggio per più tipologie di rifiuti (macro zona di stoccaggio):

Codice CER rifiuto non pericoloso	Provenienza e caratteristiche dei rifiuti	Quantità massima recuperata [t/anno]	Operazioni di recupero esercitate
<p>15.01.07 16.01.20 17.02.02 19.12.05 20.01.02</p>	<p><u>Provenienza:</u> raccolta differenziata in appositi contenitori e/o altre raccolte differenziate, CRM e/o CRZ; selezione da RSU e/o RAU; attività industriali, artigianali commerciali e di servizio; attività di autodemolizione autorizzate ai sensi del D.Lgs. 152/2006.</p> <p><u>Caratteristiche del rifiuto:</u> vetro di scarto, con l'esclusione dei vetri da tubi raggio-catodici delle lampade a scarica ed altri vetri contaminati da sostanze radioattive e dei contenitori etichettati come pericolosi ai sensi della normativa vigente.</p>	<p>150</p>	<p>Messa in riserva di rifiuti ed eventuale <i>selezione manuale e/o accorpamento senza disimballaggio</i> da effettuarsi nella macro zona di stoccaggio (operazione di recupero R13), per un volume massimo istantaneo pari a 150 m³, secondo la dislocazione logistica riportata in planimetria, eventuale <i>accorpamento con disimballaggio e/o raggruppamento</i> (operazione di recupero R12), il tutto finalizzato al conferimento ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006.</p> <p><u>Esclusivamente in riferimento ai rifiuti con codice CER 20.03.07 e 20.03.01, in alternativa alle attività sopra menzionate, a seconda della qualità del materiale e delle esigenze organizzative:</u></p>
<p>15.01.03 17.02.01 19.12.07 20.01.38</p>	<p><u>Provenienza:</u> industria edile e raccolta differenziata, CRM e/o CRZ; attività industriali, artigianali, commerciali, agricole e di servizio; attività di demolizione.</p> <p><u>Caratteristiche del rifiuto:</u> legno in scarti di diverse dimensioni e segatura, con possibili presenze di polveri di natura inerte; cassette, pallets e altri imballaggi in legno non trattato, sfridi di pannelli (compensati listellari, di fibra, di particelle ecc.) di legno trattato, nobilitato, compreso MDF, polverino di carteggiatura.</p>	<p>500</p>	<p>eventuale <i>cernita manuale e disassemblaggio manuale</i> (operazione di recupero R12) da effettuarsi nella zona denominata in planimetria "<i>conferimento, selezione e cernita</i>", per generare rifiuti con caratteristiche fisiche omogenee (ad esempio carta e cartone – codice CER 20.01.01, vetro – codice CER 20.01.02, plastica – codice CER 20.01.39, legno – codice CER 20.01.38, altri rifiuti – codice CER 19.12.12; i rifiuti da imballaggio eventualmente presenti devono in ogni caso essere identificati con il codice CER 15.01.xx), il tutto finalizzato al conferimento ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006.</p>

Codice CER rifiuto non pericoloso	Provenienza e caratteristiche dei rifiuti	Quantità massima recuperata [t/anno]	Operazioni di recupero esercitate
15.01.09	<p><u>Provenienza:</u> raccolta differenziata, CRM o/o CRZ, enti pubblici, aziende ospedaliere pubbliche o private, imprese o attività industriali, commerciali, artigianali, di servizio, associazioni o altre persone giuridiche.</p> <p><u>Caratteristiche del rifiuto:</u> imballaggi in materiale tessile (es. lino, cotone, lana, fibre naturali, sintetiche,...).</p>	100	
16.01.03	<p><u>Provenienza:</u> raccolta differenziata, CRM o/o CRZ, imprese o attività industriali, commerciali, artigianali, di servizio, attività di demolizione e attività di selezione.</p> <p><u>Caratteristiche del rifiuto:</u> pneumatici usurati e camere d'aria con eventuale presenza di inquinanti superficiali, scarti di gomma di varie dimensioni e forme.</p>	150	
17.08.02	<p><u>Provenienza:</u> raccolta differenziata, CRM o/o CRZ, imprese o attività industriali, commerciali, artigianali, di servizio, pubbliche o private.</p> <p><u>Caratteristiche del rifiuto:</u> sfridi di produzione o di posa in opera di materiali da costruzione a base di gesso con eventuali fibre cellulosiche o metalliche incorporate, non pericolosi.</p>	250	
17.06.04	<p><u>Provenienza:</u> raccolta differenziata, CRM o/o CRZ, imprese o attività industriali, commerciali, artigianali, di servizio, pubbliche o private.</p> <p><u>Caratteristiche del rifiuto:</u> sfridi di produzione o di posa in opera di materiali isolanti non pericolosi.</p>	100	

Codice CER rifiuto non pericoloso	Provenienza e caratteristiche dei rifiuti	Quantità massima recuperata [t/anno]	Operazioni di recupero esercitate
20.02.01	<p><u>Provenienza:</u> raccolta differenziata, CRM e/o CRZ, imprese o attività industriali, commerciali, artigianali e di servizio, aziende agricole, pubbliche o private, enti pubblici o pubblico-privati.</p> <p><u>Caratteristiche del rifiuto:</u> rifiuti vegetali di varia pezzatura, costituiti da ramaglie, potature, erba, ...</p>	350	
02.01.03	<p><u>Provenienza:</u> rifiuto prodotto da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca; CRZ.</p> <p><u>Caratteristiche del rifiuto:</u> rifiuti vegetali di varia pezzatura.</p>	250	
20.03.01	<p><u>Provenienza:</u> CRZ, imprese o attività industriali, commerciali, artigianali e di servizio, pubbliche o private, enti pubblici o pubblico-privati, che non si avvalgono della raccolta urbana.</p> <p>Non devono essere presenti rifiuti provenienti dal ciclo produttivo dell'impresa che li ha prodotti.</p> <p><u>Caratteristiche del rifiuto:</u> rifiuto misto, di varia pezzatura, con presenza di frazioni recuperabili quali ad esempio metalli, legno, plastica, carta, inerti, esclusi rifiuti pericolosi.</p>	750	
20.03.07	<p><u>Provenienza:</u> raccolta differenziata, CRM e/o CRZ, imprese o attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e di servizi, pubbliche o private, enti pubblici o pubblico-privati, che non si avvalgono della raccolta urbana; attività di demolizione.</p> <p><u>Caratteristiche del rifiuto:</u> rifiuti ingombranti costituiti da arredi e mobili domestici,</p>	750	

Codice CER rifiuto non pericoloso	Provenienza e caratteristiche dei rifiuti	Quantità massima recuperata [t/anno]	Operazioni di recupero esercitate
	arredi e mobili da ufficio, scrivanie, scaffalature, oggetti di grandi dimensioni, con esclusione degli elettrodomestici.		


- 2) di prescrivere che la conduzione dell'impianto e la gestione dell'attività autorizzate con il presente provvedimento devono avvenire come segue:
- a) nel rispetto e in conformità alle disposizioni normative vigenti sulla gestione dei rifiuti, nonché nell'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, o delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia;
 - b) le attività di recupero devono essere svolte secondo le modalità gestionali riportate nel presente provvedimento, nonché secondo la dislocazione logistica indicata nella planimetria denominata "Schema planimetrico" allegata alla domanda di data 5 luglio 2016, ns. prot. n. 358235;
 - c) l'accesso all'impianto deve essere controllato da personale addetto alla gestione dell'attività;
 - d) i rifiuti devono essere recuperati per tipologie e codici CER omogenei così come previsto nelle tabelle sopra riportate;
 - e) è vietato sottoporre alle operazioni di recupero autorizzate con il presente provvedimento rifiuti classificabili quali pericolosi in riferimento alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE;
 - f) la classificazione dei rifiuti deve essere effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE e nell'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
 - g) ai fini dell'eventuale caratterizzazione chimico-fisica, i rifiuti in entrata all'impianto in oggetto devono essere campionati ed analizzati da parte del **produttore** secondo quanto disposto dall'art. 8 del D.M. 5 febbraio 1998;
 - h) il titolare della presente autorizzazione è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti gestiti alle disposizioni previste dall'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE, allo scopo di accertare l'effettiva classificazione e appartenenza dei rifiuti in ingresso ai codici CER individuati e definiti dal presente provvedimento, in funzione delle specifiche attività di recupero o di smaltimento cui sono destinati;
 - i) le attività di recupero di materia individuate nel presente provvedimento devono garantire l'ottenimento di prodotti o materie prime con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate; le materie prime ottenute non devono inoltre presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenute dalle materie prime vergini;
 - j) **i prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero, ai fini della loro qualificazione come materia prima, devono presentare tutti i requisiti riportati nelle tabelle sopra riportate;**
 - k) durante l'esercizio delle attività devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici per garantire l'intercettazione e il contenimento di eventuali sversamenti di sostanze inquinanti e deve essere raccolto ogni possibile sversamento su tutta l'area interessata dalle operazioni di movimentazione dei rifiuti;
 - l) le aree denominate in planimetria "Zona di conferimento, selezione e cernita" e "Zona di lavorazione" devono essere dotate di sistemi di raccolta dei liquidi che in maniera


- accidentale possono fuoriuscire dai mezzi meccanici, nonché di sistemi di pronto impiego per l'assorbimento degli stessi (ad esempio materiale olio assorbente, sepiolite ecc...); tali sistemi devono essere tenuti sempre in efficienza;
- m) il deposito dei rifiuti deve essere effettuato per tipologie omogenee, così come indicato nelle tabelle sopra riportate; le diverse tipologie di rifiuto devono risultare sempre separate tra loro, anche a mezzo di barriere mobili (ad es. New Jersey), in modo tale che le stesse non si mescolino; a tale proposito deve essere prestata particolare attenzione alla gestione dei depositi di rifiuti nella zona definita "macro zona di stoccaggio" nella relazione tecnica (allegata alla domanda di autorizzazione di data 27 febbraio 2013, ns. prot. n. 116067, che ha portato al rilascio della determinazione del Dirigente del Settore Gestione ambientale dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente n. 178 di data 23 aprile 2013), ove possono essere presenti numerose "famiglie di rifiuto";
 - n) il deposito dei rifiuti da sottoporre alle operazioni di *cernita manuale* ed eventuale *selezione manuale* da effettuarsi nell'area denominata in planimetria "Zona di conferimento, selezione e cernita" deve avvenire per il periodo di tempo strettamente necessario alla separazione dei rifiuti in frazioni omogenee;
 - o) il deposito delle materie prime generate dalle attività di recupero effettuate sui rifiuti cartacei deve avvenire esclusivamente sull'area denominata in planimetria "Zona di deposito materie prime" e opportunamente separato dallo stoccaggio di rifiuti;
 - p) la permanenza dei rifiuti nel deposito destinato alla messa in riserva (operazione R13) deve essere limitata ad un periodo inferiore a tre anni, a partire dalla data di deposito dei medesimi (presa in carico sul registro di carico/scarico rifiuti);
 - q) l'eventuale stoccaggio dei rifiuti ligneo cellulósici triturati (ad esempio i rifiuti contraddistinti dai codici CER 20.02.01 e 02.01.03) non deve superare 60 giorni;
 - r) i depositi dei rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette e targhe ben visibili per dimensione e collocazione, al fine di rendere nota la natura dei rifiuti stessi; in particolare deve essere indicato il codice CER del rifiuto e l'operazione di recupero effettuata;
 - s) è vietato costituire cumuli o stoccaggi di rifiuti al di fuori dei depositi specificamente individuati allo scopo; l'area di manovra deve essere costantemente sgombra da rifiuti e ripulita da eventuali sversamenti accidentali;
 - t) i serbatoi, le cisterne ed i fusti di stoccaggio dei rifiuti allo stato liquido devono essere dotati:
 - di un bacino di contenimento di capacità pari all'intero volume del contenitore ovvero, se fossero presenti più contenitori, il bacino di contenimento deve avere una capacità uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei contenitori stessi; in ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei contenitori;
 - di opportuni dispositivi antitraboccamento e, qualora questi ultimi siano costituiti da una tubazione di troppo pieno, il relativo scarico deve essere convogliato in modo da non costituire pericolo per gli addetti e per l'ambiente;
 - u) la dislocazione dei serbatoi, cisterne e fusti all'interno dei bacini di contenimento e dei rifiuti depositati all'interno degli stessi deve sempre avvenire con modalità tali da non pregiudicare il volume utile dei suddetti bacini e da consentire costantemente l'ispezionabilità dello stoccaggio;
 - v) i recipienti destinati a contenere rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
 - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;

- mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
- w) devono essere garantiti adeguati spazi di manovra finalizzati ad una sicura movimentazione dei rifiuti depositati;
- x) gli stoccaggi dei rifiuti di qualsiasi tipo deve avvenire con modalità tali da consentire in ogni momento l'accessibilità e l'ispezionabilità sia dello stoccaggio stesso che degli altri impianti di servizio eventualmente presenti (es. quadri elettrici, sistema antincendio, pozzetti, quadri di controllo...), al fine di verificarne il loro corretto funzionamento;
- y) **le operazioni di pretrattamento devono essere effettuate e gestite nel rispetto delle disposizioni riportate in premessa al presente provvedimento e devono sempre consentire la tracciabilità dei rifiuti;**
- z) l'attività di rimozione degli imballaggi non deve comportare il danneggiamento dei rifiuti in essi contenuti e l'inquinamento delle matrici ambientali (ad esempio dispersione sul suolo, emissioni di vapori, ...);
- aa) il carico costituito da rifiuti appartenenti ad una stessa tipologia, ma individuati da diversi codici CER, **deve essere accompagnato da tanti FIR/schede SISTRI quanti sono i codici CER che costituiscono il carico stesso in uscita dall'impianto in oggetto;** l'impianto di destinazione al quale viene conferito il carico deve essere autorizzato a ricevere tutti i codici CER dei rifiuti che compongono il carico stesso;
- ab) i rifiuti ottenuti a valle delle operazioni di *triturazione e compattazione* effettuate con i rifiuti contraddistinti dal codice CER 20.01.01 devono mantenere il medesimo codice CER;
- ac) i rifiuti ottenuti a valle delle operazioni di *triturazione e compattazione* effettuate con i rifiuti plastici (codici CER 02.01.04, 09.01.07, 12.01.05, 15.01.02, 16.01.19, 16.02.16, 17.02.03, 19.12.04 e 20.01.39) devono essere codificati con il codice CER 19.12.04;
- ad) i rifiuti di scarto che decadono dalle operazioni di *selezione manuale* (ad esempio gli imballaggi rimossi o i rifiuti che erroneamente sono stati inseriti dai produttori e che pertanto costituiscono delle impurezze da eliminare) come definita in premessa, nonché gli eventuali rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero R3 autorizzate con il presente provvedimento, devono essere codificati tra i codici CER 19.12.xx, fatta eccezione per quei rifiuti che possono essere chiaramente identificati con specifico codice CER all'interno del catalogo europeo dei rifiuti tra quelli appartenenti alle categorie speciali la cui gestione è regolamentata ai titoli II (imballaggi) e III (altre categorie speciali) della parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
- ae) i rifiuti generati dalle operazioni di *cernita manuale e dal disassemblaggio manuale* devono essere, di norma, codificati con il codice CER appartenente alla medesima categoria del rifiuto di partenza (per esempio dal 15.01.06 decadono rifiuti identificati con il CER 15.01.xx, e così anche per i CER 16.xx.xx, 17.xx.xx e 20.xx.xx); qualora tale codice non sia disponibile, si può scegliere il più coerente tra i codici CER 19.12.xx;
- af) i rifiuti di generati dalle attività di *selezione manuale, cernita manuale, disassemblaggio manuale, accorpamento con disimballaggio* (solo nell'ambito dell'attività di recupero R12), *travasamento, raggruppamento, triturazione e compattazione*, nonché gli eventuali rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero R3 autorizzate con il presente provvedimento, devono essere:
 - gestiti in applicazione della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti e sono da intendersi prodotti dalla Ditta; in particolare il deposito temporaneo deve essere gestito nei limiti di cui all'art. 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006 ovvero, nel caso non venissero rispettate le condizioni di detto articolo, deve essere ottenuta specifica autorizzazione comunale;

- gestiti secondo le prescrizioni stabilite dal D.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Lcg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali, anche assimilabili agli urbani;
 - avviati in impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006, in via prioritaria a recupero e in via residuale a smaltimento, secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006;
- ag) al termine delle operazioni di *pretrattamento* deve essere effettuata la pulizia tempestiva della pavimentazione al fine di raccogliere eventuali rifiuti depositati a terra;
- ah) i rifiuti esclusivamente ridotti in volume e che comunque non risultano sottoposti alle specifiche attività di recupero definite nella presente autorizzazione o che non rispettano le caratteristiche delle materie prime devono essere considerati e gestiti quali rifiuti nel rispetto della vigente normativa di settore;
- ai) la gestione dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) deve essere effettuata nel rispetto delle vigenti disposizioni normative relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché nell'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, e delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia;
- aj) fintanto che l'impianto in oggetto non sarà iscritto presso il Centro di Coordinamento RAEE, la Ditta non potrà ricevere rifiuti da apparecchi elettrici ed elettronici provenienti da un centro già iscritto presso il CdC RAEE stesso;
- ak) l'impianto deve essere condotto nel rispetto delle vigenti norme di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi;
- al) durante le lavorazioni devono essere contenute le emissioni di polveri e rumorose;
- am) la pavimentazione dei depositi, delle aree di lavorazione e delle aree di deposito delle materie prime devono essere mantenuti in continua efficienza;
- an) è vietata qualsiasi forma di combustione dei rifiuti;
- ao) ogni variazione apportata alle tipologie dei rifiuti che si intendono gestire e/o delle tecnologie adottate nelle predette attività deve essere preventivamente autorizzata dal Servizio Autorizzazioni e Valutazioni ambientali;
- 3) di prescrivere che eventuali incidenti correlati alle attività di stoccaggio e le misure messe in atto per il contenimento degli eventuali inquinanti di qualsiasi natura devono essere tempestivamente segnalati al Sindaco del Comune territorialmente competente, all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari e all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;
- 4) di raccomandare al titolare della presente autorizzazione l'osservanza di alcune ulteriori disposizioni normative relative:
- a) alla tenuta dei registri di carico e scarico presso l'impianto (art. 190 del D.Lgs. 152/2006);
 - b) alla comunicazione annuale sui rifiuti gestiti nel corso dell'anno precedente (art. 189 del D.Lgs. 152/2006);
 - c) alla redazione e conservazione dei formulari di identificazione dei rifiuti in ingresso ed in uscita dall'impianto (art. 193 del D.Lgs. 152/2006);
 - d) all'adesione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti "SISTR1" (D.M. 18 febbraio 2011, n. 52);
 - e) alla comunicazione al Servizio Autorizzazioni e Valutazioni ambientali di ogni eventuale variazione di cui all'art. 86, comma 4, del T.U.L.P., salvo l'obbligo di richiedere nuova autorizzazione ove necessario;

- 5) di prescrivere che il titolare della presente autorizzazione deve accertare che i terzi, ai quali conferisce i rifiuti, siano muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente; deve essere in grado di fornire all'ente di controllo i dati relativi alle quantità e caratteristiche di tali rifiuti, le relative modalità di stoccaggio, la destinazione finale e le modalità di conferimento; è fatto salvo comunque il rispetto di quanto prescritto per il trasporto ed il deposito temporaneo dei rifiuti;
- 6) di revocare a decorrere dalla data del presente provvedimento la propria determinazione n. 277 di data 11 dicembre 2014, fatte salve le necessarie operazioni di riorganizzazione del centro di recupero oggetto del presente provvedimento;
- 7) di stabilire che la scadenza della presente determinazione è la medesima della determinazione del Dirigente del Settore Gestione ambientale dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente n. 24 di data 23 gennaio 2012, vale a dire **23 gennaio 2022**, e potrà essere rinnovata previa presentazione di apposita domanda da parte dell'interessato da inoltrarsi almeno 180 giorni prima della scadenza;
- 8) di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, ai soli fini dell'esercizio dell'attività in oggetto e non esime il titolare della medesima dal richiedere autorizzazioni e concessioni di competenza di altri uffici o enti; essa è in ogni caso subordinata all'osservanza delle altre norme vigenti, anche regolamentari, o alle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia sulla gestione dei rifiuti; sono inoltre fatti salvi gli eventuali provvedimenti a carattere igienico-sanitario adottati dall'autorità sindacale ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.L.SS. emanato con R.D. 17 luglio 1934, n. 1265;
- 9) di avvertire che il presente provvedimento può essere soggetto a sospensione o revoca come previsto dall'art. 86, comma 5, del T.U.L.P.;
- 10) di dare atto che la presente autorizzazione è coperta dalla polizza fidejussoria n. 1952560 di data 21 dicembre 2011 (ns. prot. n. 753181, di data 22 dicembre 2011), aggiornata con appendice di data 12 settembre 2012 (ns. prot. n. 527075, di data 19 settembre 2012), di data 1 dicembre 2014 (ns. prot. n. 643760, di data 3 dicembre 2014) e di data 14 luglio 2016 (ns. prot. n. 408540 di data 2 agosto 2016) emessa dalla Coface Assicurazioni S.p.A., agenzia A3 Agenti Assicurativi Associati S.r.l., con sede in Brescia, via Aldo Moro, 13, a favore della Provincia Autonoma di Trento e per conto della Ditta fino alla concorrenza di € 51.645,68;
- 11) di trasmettere copia del presente provvedimento alla ditta Benaco Servizi S.r.l. e, per conoscenza, al Comune di Dro (TN) ed all'U.O. Igiene e sanità pubblica dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari;
- 12) di avvertire, ai sensi dell'art. 46 del T.U.L.P., che è ammesso il ricorso gerarchico da parte degli interessati contro il presente provvedimento, prestando istanza alla Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Trento entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.



IL DIRIGENTE
 ing. Giancarlo Anderle -


FC/om

Allegati:

- planimetria denominata: "Schema planimetrico" allegata alla domanda di data 5 luglio 2016, ns. prot. n. 358235.

